

(N. 1179)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore TRABUCCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 OTTOBRE 1955

Istituzione del Registro delle imprese e unificazione delle dichiarazioni degli esercenti attività economiche.

ONOREVOLI SENATORI. — Di fronte alle manifestazioni di vita delle imprese economiche lo Stato anzitutto si pone come semplice accertatore; ma per le manifestazioni più importanti che possono avere conseguenze che attingono alla vita di relazione, lo Stato deve preoccuparsi della constatazione della regolarità, almeno formale, delle stesse e della pubblicità che deve essere disposta per la tutela degli interessi dei terzi.

Alle due posizioni corrisponde:

a) l'anagrafe camerale delle imprese che in un certo senso è sullo stesso piano del registro nella popolazione che i Comuni devono tenere;

b) il registro delle imprese che è un po' più simile al registro dello stato civile; con la sola differenza che la inserzione di un atto nel registro delle imprese ha talvolta conseguenze giuridiche di essenziale importanza.

Tale sistema è in atto solo teoricamente perchè il registro delle imprese previsto dallo articolo 2188 del Codice civile non è stato ancora istituito, allo stato attuale rimangono

solo i registri e i volumi delle cancellerie commerciali dei Tribunali dove si accertano e si inseriscono alcuni atti di vitalità delle società commerciali ed altri atti ai quali le parti o la legge vogliono sia data una pubblicità particolare.

È noto però con quante difficoltà, che normalmente si superano solo per la cortesia dei cancellieri, si possano fare le ricerche specie per società estinte o costituite da tempo, presso le cancellerie dei Tribunali.

Chi provvede agli incumbenti di legge nei riguardi della registrazione degli atti societari non manca poi di rilevare come in pratica le Cancellerie dei Tribunali abbiano limitate possibilità di seguire ordinatamente ed organicamente la materia pur nel settore ancora ristretto che è loro assegnato, mentre (a parte le conseguenze giuridiche che il Codice fa discendere dalle operazioni svolte presso i Tribunali nei riguardi delle società) gli incumbenti che la legge assegna per il registro delle imprese sono praticamente gli stessi che la legge sulle Camere di commercio loro assegna

nei riguardi del registro delle ditte; si osserva, anzi, che il registro camerale presenta — rispetto alle norme del Codice civile — una maggiore completezza, in quanto estende la sua sfera di competenza anche alle piccole imprese che sono invece escluse dalla iscrizione del registro previsto dal Codice civile con norma non attuata.

Poichè l'indirizzo odierno del legislatore volge nel senso della semplificazione degli incombeni di legge a carico dei cittadini (e di tale indirizzo si sono avute recenti testimonianze), si ravvisa l'opportunità di accentrare nelle Camere di commercio l'odierna duplice formalità, dando così al registro camerale tutti i caratteri che il Codice civile assegna al registro delle imprese previsto dal citato articolo 2188.

In tal guisa si potranno avere dei vantaggi chiari:

a) verrà finalmente risolta la sospensione contemplata dall'articolo 101 delle norme di attuazione del Codice civile nei riguardi delle imprese a carattere individuale, ed anche per tutti gli atti di queste imprese dalla registrazione camerale verranno tratte le conseguenze giuridiche nei riguardi dei terzi che il Codice civile prevede come conseguenza dell'iscrizione nel registro delle imprese;

b) per le società verrà semplificata l'attuale duplice procedura che impone l'esplicazione di atti perfettamente similari presso la Camera di Commercio e presso il Tribunale;

c) si rafforzerà la funzione del registro camerale, trasferendone l'efficacia dal piano meramente anagrafico e statistico a quello della pubblicità degli atti come determinante di conseguenze giuridiche;

d) si offrirà ai terzi ed agli operatori economici non solo il vantaggio dell'unicità dell'organo a cui rivolgere le proprie richieste, ma ancor quello dell'accentramento delle notizie presso un ufficio più facilmente accessibile, efficacemente attrezzato in modo realisticamente rispondente alle necessità.

Si fa notare che la caratterizzazione del Registro delle Imprese quale ci è raffigurato dagli articoli 2195 e seguenti del Codice civile è in definitiva la stessa che la legge dispone per la tenuta del registro delle ditte da parte delle Camere di commercio.

Unica variante è costituita dalla sorveglianza di un giudice delegato che il Codice civile prevede per il Registro delle imprese. Ma tale variante può essere agevolmente superata e con pieno rispetto del principio giuridico perseguito dal Codice civile, stabilendosi che il registro camerale sia sottoposto alla vigilanza di un giudice delegato, e che i ricorsi contro i decreti del giudice del registro (contemplati dagli articoli 2189, 2190 e 2191) siano decisi, come prevede l'articolo 2192 del Codice civile, dal Tribunale.

Si fa infine notare che mancando nel Codice la determinazione della sede dell'Ufficio, l'assegnazione di questo alle Camere di commercio industria e agricoltura è legittima in relazione alla specialità tecnica dell'organo, al carattere pubblico dell'Ente, ed ai paralleli incombeni di legge che esso già assolve. Nè mancano nel nostro sistema giuridico precedenti similari alla soluzione qui prospettata.

Onorevoli Colleghi,

il disegno di legge che mi onoro sottoporvi si fonda sulle osservazioni che precedono e sulla rigida applicazione delle disposizioni del Codice civile.

Con esso si vuole non soltanto unificare gli strumenti giuridici vigenti ma unificare anche la legislazione che presiede al funzionamento di tali strumenti. In altri termini si prevede non solo la localizzazione del Registro delle Imprese e dei Registri contemplati dalla legislazione sulle Camere di commercio in una unica sede — la Camera di commercio — ma si prevede anche la unificazione degli incombeni a carico degli imprenditori — singoli o società — in guisa che con una unica formalità presso un unico ufficio siano assolti tutti gli incombeni contemplati in materia dal Codice e dalla legislazione sulle Camere di commercio.

E poichè la legislazione sui registri anagrafici delle Camere di commercio ha una sfera di applicazione assai più lata di quella del Codice civile (che all'articolo 2202 esclude dall'obbligo della registrazione le « imprese minori ») si è prevista la conservazione degli obblighi sanciti dalla legislazione camerale stabilendo però che la registrazione sia fatta in alcuni casi in forma separata (rispetto a quella contemplata dal

Codice civile) e circoscrivendo in tali casi espressamente le conseguenze della iscrizione a quelle comportate dall'anzidetta legislazione camerale. Con ciò viene anche implicitamente chiarito il concetto di « imprese minori » vagamente e genericamente espresso dal Codice.

Il progetto di disegno di legge contempla la estensione della registrazione alle imprese agricole: con ciò si mette in chiaro un annoso problema. Le imprese agricole fanno parte della legislazione camerale e non per nulla le vecchie Camere di commercio hanno assunto nel più recente ordinamento la denominazione di Camere di commercio industria e agricoltura: attualmente però malgrado la complessiva dizione che vuole abbracciare tutto il ciclo produttivo nazionale in ogni suo aspetto, il settore agricolo è presente soltanto per il settore degli affittuali, mentre sfugge ogni altra forma di impresa agricola.

Al proponente è sembrato pertanto che sia venuto il momento per iniziare un primo inserimento dell'imprenditorato agricolo, estendendo l'obbligo della domanda di iscrizione nel Registro delle imprese anche a coloro che esercitano l'impresa agricola, siano essi proprietari-conduttori o fittavoli-conduttori. Si è previsto però che tale iscrizione sia fatta in forma separata da quella degli altri operatori economici.

Ciò premesso si rileva che con gli articoli 1° e 3° del progettato disegno si è provveduto: a) alla localizzazione — presso le Camere — degli Uffici del Registro delle imprese; b) alla unificazione in unico « registro » sia del registro contemplato dal Codice civile, sia del registro contemplato dalla legislazione camerale.

Con l'articolo 2 del disegno si vuol descrivere « l'impianto » del Registro per rispettare la caratterizzazione specifica degli enti economici soggetti. Tale ripartizione contempla: la istituzione delle seguenti sezioni del registro:

registro delle imprese individuali di cui all'articolo 2195 del Codice civile e delle imprese artigiane;

registro delle società e degli enti collettivi di cui l'articolo 2201 del Codice civile;

registro dei venditori ambulanti, di cui alla legge 5 febbraio 1934, n. 327;

registro degli imprenditori agricoli.

Il registro per le trascrizioni di cui agli articoli 1524 e 2762 del Codice civile sarà invece tenuto separatamente.

La caratterizzazione delle singole sezioni del registro e la portata giuridica delle rispettive iscrizioni sono chiarite dall'articolo 4 del disegno. L'articolo 5 provvede alla unificazione della « dichiarazione » dovuta dalle imprese singole e dalle società, non solo nel senso che con una unica dichiarazione il denunciante ottemperi alle formalità del codice ed a quelle della legge camerale, ma anche nel senso di unificazione dei termini. Attualmente mentre la legislazione camerale assegna al denunciante un termine di 15 giorni per espletare il suo obbligo, il Codice civile ne assegna uno di 30. Si è preferito attenersi a questo termine più lungo, che meglio si adegua alle esigenze formali delle società, più complesse di quelle del privato.

Alla conservazione del registro si vuole sia preposto un « conservatore ». Il *nomen juris* non deve far ombra: attualmente è il cancelliere che presso i tribunali opera per le società, ed è il Segretario della Camera di commercio o un funzionario di ruolo statale che per sua delega opera per il registro anagrafico camerale. Ci è parso che con la unificazione dovesse anche attraverso il *nomen juris* attribuirsi un più adeguato rilievo alla responsabilità di chi sarà preposto al servizio.

Per la nomina del conservatore, si è considerato opportuno riconoscere la competenza delle Camere di commercio: è un atto di doveroso rispetto ai principi di autonomia e di autarchia funzionale che vanno riconosciuti agli organi camerale. D'altra parte non diversamente il legislatore si è comportato nei riguardi del pubblico ufficiale che per delega del Sindaco ha la responsabilità della conservazione dei registri anagrafici della popolazione.

D'altro canto, e per concludere su questo punto, non va dimenticato che al di sopra del conservatore del registro sta il « giudice delegato » al quale spettano la vigilanza sul funzionamento del servizio e poteri discretivi in ordine alle eventuali contestazioni.

Le funzioni del conservatore sono precisate agli articoli 7, 8 e 9: sotto la vigilanza del giudice delegato al Registro ed in relazione ai poteri determinativi che a questi il Codice

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

assegna, egli provvede: a) al ricevimento degli atti; b) alla loro conservazione; c) alle operazioni inerenti alla tenuta del registro; d) alla autenticazione degli atti specificatamente indicati; e) alla certificazione di quanto dal pubblico Registro risulta.

Per l'esercizio di queste funzioni, e per il servizio del pubblico il disegno di legge prevede la emanazione di apposito regolamento.

Nelle disposizioni transitorie il proponente si è preoccupato di assicurare l'intercambio tempestivo delle funzioni fra quelle oggi assolte dalle Cancellerie e quelle che saranno assunte dall'istituendo Ufficio. Ciò per quanto attiene alle società. Invece per le imprese individuali contemplate dal Codice civile e per ogni altro tipo di impresa il punto di partenza è costituito dall'accertamento per il quale gli atti camerale dell'Ufficio anagrafico costituiscono elemento sostanziale per svolgere una ordinata ricognizione delle singole posizioni iscritte: il termine assegnato per questo compito (due anni) sembra sufficiente.

Si è tuttavia ritenuto opportuno mentre si andrà attuando la trasformazione dell'Ufficio anagrafico camerale in Ufficio del Registro delle imprese, soprassedere all'onerosa indagine per l'impianto della Sezione del Registro relativa alle imprese agricole.

Si è pertanto previsto di demandare al Ministero dell'industria e del commercio d'intesa con il Ministero dell'agricoltura il provvedimento esecutivo nei riguardi di questo particolare settore del pubblico registro delle Imprese.

Onorevoli Senatori,

i chiarimenti che procedono devono illustrare a voi l'importanza del disegno di legge che attinge ad un settore tra i più vivi della economia nazionale. Il sottoscritto vi chiede pertanto di approvarlo nel testo proposto con le eventuali varianti ed aggiunte che la vostra saggezza suggerirà.

DISEGNO DI LEGGE

ISTITUZIONE DELL'UFFICIO DEL REGISTRO
DELLE IMPRESE.

Art. 1.

È istituito in ogni provincia presso la Camera di commercio industria e agricoltura, l'Ufficio del Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del Codice civile.

L'Ufficio provvede alla tenuta del Registro delle imprese sotto la vigilanza di un giudice delegato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la Camera di commercio industria e agricoltura.

L'Ufficio è retto da un conservatore nominato dal Presidente della Camera di commercio industria e agricoltura.

L'atto di nomina del Conservatore è pubblicato sul Foglio annunci legali della provincia ed è affisso all'Albo del tribunale o dei tribunali esistenti nella circoscrizione dell'Ufficio e all'Albo della Camera di commercio industria e agricoltura.

Il conservatore del Registro, qualora sia scelto in persona diversa dal Segretario della Camera di commercio, oltre alle funzioni di cui alla presente legge, assolve a quelle attribuite dalle leggi vigenti al Segretario della Camera di commercio industria e agricoltura, per la tenuta del registro e degli schedari delle ditte di cui al regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 740 ed al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e successive modificazioni.

Art. 2.

Il Registro delle imprese è pubblico e comprende le seguenti Sezioni:

Registro delle imprese individuali di cui all'articolo 2195 del Codice civile;

Registro delle piccole imprese;

Registro delle Società e degli Enti collettivi di cui all'articolo 2201 del Codice civile;

Registro dei venditori ambulanti di cui alla legge 5 febbraio 1934, n. 327;

Registro degli imprenditori agricoli.

Oltre ai registri di cui sopra nei quali gli atti sono trascritti in forma cronologica, il conservatore deve tenere volumi separati per

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ogni impresa o società, inserendo nei singoli volumi gli atti depositati presso l'Ufficio. L'Ufficio del registro delle imprese cura pure la conservazione del registro della vendita con patto di riservato dominio di cui all'articolo 1524 del Codice civile o delle trascrizioni dei documenti di vendita di macchine e di anticipazioni del prezzo di vendita di cui all'articolo 2762 del Codice civile.

Art. 3.

Il Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del Codice civile, regolato secondo le modalità stabilite dal titolo II, capo III, sezione I del Codice civile, assolve anche alle funzioni del Registro delle ditte di cui al precitato regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 740 e successive modificazioni.

Art. 4.

La iscrizione dei piccoli imprenditori sancita dal precitato regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 740, e successive modificazioni e quelle dei venditori ambulanti sancite dalla legge 5 febbraio 1934, n. 327, si eseguono presso il Registro delle imprese.

L'obbligo della iscrizione è esteso agli imprenditori agricoli.

Le iscrizioni di cui al presente articolo devono essere effettuate in sezioni separate del registro ed hanno soltanto effetto anagrafico oltre a quelli previsti nei singoli testi di legge.

Art. 5.

Nella domanda di iscrizione al Registro delle imprese devono essere indicati, oltre i dati previsti dalle disposizioni del Codice civile, tutti gli altri elementi richiesti dal regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 740, e della legge 5 febbraio 1934, n. 327 e successive modificazioni. La domanda di iscrizione al Registro delle imprese assorbe ogni altro incumbente di dichiarazione o denuncia contemplata dai regi decreti-legge precitati e dalle successive modificazioni, i termini per la presentazione sono quelli sanciti dal Codice civile. La omissione o la inesatta dichiarazione di alcuno degli elementi richiesti per la domanda di iscrizione, non la impedisce né

nuoce alla sua validità, eccetto che induca incertezza assoluta sulla persona, sulla impresa, sulla società o sull'atto a cui si riferisce. Qualora il conservatore del Registro rilevi omissioni o inesattezze nella domanda di iscrizione, dà corso ugualmente alla domanda ed invita, con lettera raccomandata, il richiedente a completare o a rettificare la domanda assegnandogli un congruo termine trascorso il quale provvede d'Ufficio a spese dell'interessato salva l'applicazione delle pene di cui all'articolo seguente. Nulla è innovato relativamente alla competenza dell'Autorità giudiziaria per i provvedimenti alla stessa riservati dal Codice civile o da leggi speciali.

Art. 6.

La inosservanza dell'obbligo della iscrizione nei modi e termini stabiliti ed il mancato adempimento tempestivo alle ingiunzioni di cui all'articolo precedente sono puniti con l'ammenda da lire 5.000 a lire 100.000. Tali pene saranno irrogate con decreto del giudice delegato, contro il quale è data la possibilità dell'opposizione secondo le regole generali della competenza sancite dal Codice di procedura penale.

Art. 7.

Le domande relative alle operazioni da farsi nei registri delle imprese devono essere presentate all'Ufficio del Registro delle imprese con le modalità che saranno stabilite dal regolamento esecutivo.

La sottoscrizione delle domande stesse deve essere autenticata dal notaio o dal Conservatore del registro i quali devono accertare anche la qualifica del dichiarante, quando la sottoscrizione avvenga con veste specifica. Non è necessaria sia autenticata la sottoscrizione di domande che riguardino l'inserzione nel Registro di documenti rilasciati in forma pubblica o in copia autenticata da pubblico archivista o notaio.

Art. 8.

Il Conservatore deve rilasciare a chiunque ne fa richiesta copia delle iscrizioni e delle

annotazioni o la dichiarazione che non ve n'è alcuna. È altresì permessa l'ispezione dei registri nelle ore fissate dal Regolamento approvato dal Ministro dell'industria e del commercio di concerto col Ministro di grazia e giustizia.

Il Conservatore deve anche rilasciare copia dei documenti che sono depositati presso di lui in originale. Per le copie degli atti depositati in copia presso l'Ufficio del Registro delle imprese valgono le disposizioni dell'articolo 2714 e seguenti del Codice civile.

Art. 9.

Il Registro delle Imprese deve essere vidimato in ogni foglio dal giudice delegato alla vigilanza; nel relativo processo verbale deve essere indicato il numero dei fogli ed il giorno in cui sono stati vidimati. Le norme per la conservazione del Registro saranno emanate con apposito Regolamento.

Art. 10.

I volumi degli atti relativi alle imprese e società cessate dovranno essere conservati nell'archivio dell'Ufficio del Registro delle imprese per il termine di dieci anni. Dopo il decorso di tale termine potranno essere sostituiti dalla riproduzione microfotografica. Il verbale delle riproduzioni microfotografiche dovrà essere firmato dal Giudice Delegato e dal Conservatore.

Art. 11.

Della tenuta dei registri e della regolarità dei documenti rilasciati all'Ufficio del Registro delle imprese risponde personalmente il Conservatore e solidalmente con lui la Camera di commercio industria e agricoltura secondo le norme degli articoli 2675, 2676, del Codice civile. Si applica all'uopo la sanzione prevista dall'articolo 2682 del Codice civile.

Art. 12.

L'articolo 1524 secondo comma del Codice civile è così modificato:

« Se la vendita ha per oggetto macchine e il prezzo è superiore alle lire 100.000, la riserva della proprietà è opponibile anche al terzo acquirente, purchè il patto di riservato domi-

nio sia trascritto in apposito registro tenuto dall'Ufficio del Registro delle imprese della provincia nella quale è collocata la macchina e questa, quando è acquistata da terzi, si trovi ancora nella circoscrizione dell'Ufficio dove la trascrizione è stata eseguita ».

Art. 13.

Il secondo comma dell'articolo 2762 del Codice civile è così modificato: « Il privilegio è subordinato alla trascrizione dei documenti dei quali la vendita o il credito risultano, sul registro indicato dall'articolo 1524. La trascrizione è eseguita presso l'Ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione è collocata la macchina ».

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 14.

Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Conservatore procederà d'ufficio alla ricognizione delle singole posizioni di imprese sulla scorta delle denunce in possesso della Camera di commercio, industria e agricoltura ai sensi del regio decreto-legge 8 maggio 1934, n. 740, e successive modificazioni; nonchè degli atti depositati presso le Cancellerie dei tribunali della circoscrizione.

Le disposizioni speciali relative alla istituzione del Registro degli imprenditori agricoli previste dal precedente articolo 2 potranno essere emanate entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dell'industria e del commercio di concerto con il Ministro dell'agricoltura e foreste.

Gli atti ed i volumi depositati presso i tribunali civili della circoscrizione saranno trasmessi all'Ufficio del Registro delle imprese a cura delle cancellerie dei rispettivi tribunali ed a spese della Camera di commercio entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Col 1° luglio 1956 decorrerà il funzionamento dell'Ufficio del Registro delle imprese e cesserà il funzionamento delle Cancellerie commerciali dei tribunali civili.

Art. 15

Dalla data di entrata in vigore del pubblico Registro delle imprese sarà data notizia in ciascuna provincia almeno 30 giorni prima mediante avviso al pubblico inserito su almeno due quotidiani scelti dal Giudice Delegato, sul foglio annunci legali della provincia e sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 16.

Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria e commercio di concerto col Ministro dell'agricoltura e col Ministro di grazia e giustizia, provvederà ad emanare il regolamento di esecuzione.